



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL PROT. N. 1314)

26 SET. 2011

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 12148 del 27 SET. 2011

OGGETTO: Sospensione temporanea *ex art. 21 quater l. 241/90 s.m.i.* del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010 - «Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: *EcologySystem s.r.l.*» - e del DDG n° 873 del 15/02/2011 di integrazione e conferma del precedente.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____ Parte

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 21 giugno 1999, recante *“Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla l.r. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 354 e s.m.i. recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTO l’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2010 n. 421, con la quale l’ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 Giugno 2010 n. 157 col quale è stato conferito all’ing. Bruno Gualtieri l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto *«Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell’Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell’Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell’AIA»*.

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 *«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento»*, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 *«Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale»*, n. 4 *«Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili»*, n. 5 *«Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale»*, n. 7 *«Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale»* che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTO il Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5 *«D.Lgs. 59/05 - Procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)»*.

VISTI i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell’AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria.

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall’art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all’allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell’AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l’allegato E - Piano di monitoraggio e controllo.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., in particolare il D.Lgs. n. 4/2008 e s.m. e i.



VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali» e s.m.i.

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC.

VISTA la domanda di avvio della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che la ditta Ecolsystem s.r.l., corrente in via G. Puccini n° 44, 8883 Scandale (KR), ha presentato allo Sportello IPPC, assunta agli atti di questa Amministrazione al n° Prot. 10389 del 13/05/2009, afferente una “*discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto*” in località S. Maria del Comune di Scandale (KR);

PREMESSO CHE:

CON nota prot. n 1264/D.G. del 09.08.2011 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente comunicava, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i., l'avvio del procedimento per il riesame in autotutela e contestuale sospensione del D.D.G. n. 2014 del 01.03.2010, per come integrato e confermato dal D.D.G. n. 873/2011, per le ragioni sotto indicate, che si specificano testualmente:

- *“in primo luogo, la sopravvenuta conoscenza da parte di questo Dipartimento, assunta solo in questi giorni, della presenza – nell'ambito del P.E.A.R. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315/2005 – di una clausola di esclusione dal territorio provinciale di Crotona dell'insediamento di impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o loro derivati, che apparirebbe ostare alla emissione di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, comunque denominato, per le attività sopra menzionate, la cui localizzazione insista sul territorio crotonese.*

- *In secondo luogo, l'insussistenza, tra le disposizioni di cui al Piano regionale dei rifiuti attualmente in vigore, adottato nell'anno 2007 e quello precedente, adottato nell'anno 2002, di alcuna positiva individuazione delle aree atte allo smaltimento di tale categoria di rifiuti speciali.*

- *In terzo luogo, la mancata effettuazione, ai sensi delle OO.P.C.M. n. 2856/98, 2894/99 e 3149/01, da parte del Commissario Delegato della indagine epidemiologica espressamente localizzata sul territorio provinciale di Crotona e finalizzata al definitivo inquadramento delle criticità ambientali persistenti in detta area.*

- *In quarto luogo, il compimento non esaustivo da parte del competente Dipartimento A.R.P.A.CAL. delle attività di monitoraggio normativamente assegnate, al fine di verificare la gravità della compromissione ambientale dell'area;*

CON tale comunicazione, il Dipartimento Ambiente rilevava l'esigenza, in applicazione del principio di precauzione, di addivenire alla compiuta raccolta delle risultanze documentali evidenziate come mancanti e di sottoporre il relativo compendio al Nucleo VIA-VAS-IPPC, per una più approfondita valutazione del caso, onde potersi determinare in merito all'azionata autotutela;”

CON la medesima nota, si concedeva opportuno termine agli interessati per produrre osservazioni e documenti (30 giorni dalla ricezione del medesimo avviso);

DATO ATTO che, nel termine sopra assegnato, pervenivano a questo Dipartimento corpose deduzioni e produzione documentale:

a) deduzioni dello Studio Legale Associato Fazio – Lanfranchi – Parisi per conto della Ditta Ecolsystema s.r.l., a data 14.09.2011, assunti agli atti del Dipartimento prot. n. 110171 del 15.09.2011, tramite le quali, con il conforto di riferimenti giurisprudenziali e di studi scientifici allegati, viene contestato il fondamento dell'azione di autotutela per le seguenti ragioni:

- 1) illegittimità dell'azione di autotutela (utilizzabilità delle previsioni del P.E.A.R. e della L. R. 14/2011 a fondamento della declaratoria di annullamento);
- 2) infondatezza dell'obiezione circa la mancata effettuazione da parte del Commissario Delegato di indagine epidemiologica, come pure dell'omissione circa il compimento delle attività di monitoraggio normativamente disposte, oltre ad ulteriori considerazioni di merito in merito all'infondatezza dell'azione in genere;



b) deduzioni da parte del Comune di Scandale, nota prot. n. 4585 del 19.09.2011, assunta a prot. Dip. Amb. n. 0112800 del 19.09.2011, unitamente ad alcuni allegati, a sostegno dell'esercizio dell'azione di autotutela, a cagione, in particolare:

- della fondatezza del riferimento al P.E.A.R. ed alla L. R. 14/2011;
- dell'asserita alterazione della già compromessa matrice ambientale e della produzione agricola.

RILEVATO che con nota del 21.09.2011 (assunta agli atti di ufficio prot. n. 0116963 del successivo 22.09.2011) la medesima Ditta Ecolsystema s.r.l., preso atto della scadenza delle Ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco di Scandale nn° 7 del 01/08/2011 e 8 del 03/08/2011 e dell'asserito mancato riscontro alle deduzioni del 14/09/2011, comunicava il formale riavvio dei lavori a decorrere dal 26.09.2011 con conferma di tutti gli incarichi già conferiti e invito alla forza pubblica di predisporre attività idonee a impedire od ostacolare il riavvio dei lavori;

CONSIDERATO, peraltro, che sono attualmente in corso gli approfondimenti e le verifiche ritenute necessarie (tra cui, allo stato, si segnala l'avvenuta trasmissione all'A.R.P.A.Cal. -con nota prot. 0119879 del 26/09/2011- delle tabelle afferenti le patologie oncologiche parziali rilevate sul territorio provinciale di Crotone e nei singoli Comuni pervenute dall'A.S.P. di Crotone con nota n°23721 del 09/09/2011, assunta agli atti di questo Ufficio al n° 0119654 del 26/09/2011, onde provvedere all'elaborazione eziopatologica dei dati da questi evincibili, con riferimento alla specifica situazione di compromissione delle matrici ambientali provinciali al fine di verificare e individuare iù possibili nessi causali);

RITENUTO che la complessità delle questioni oggetto di riesame, viepiù confermata dalle ponderose osservazioni presentate dagli interessati per come sopra sinteticamente esposte, comporta la necessità di svolgere ulteriori specifici approfondimenti di valutazione tecnico-scientifica, indispensabili al fine di addivenire ad un esito congruo del procedimento di autotutela, anche in attesa della costituzione di idoneo patrimonio analitico-conoscitivo;

RITENUTO, pertanto, che questo contesto di incertezza rende opportuno procedere ad una temporanea paralisi degli effetti dei decreti autorizzatori attualmente in essere, anche al fine di impedire che possano verificarsi, nelle more della definizione dell'azione di autotutela, conseguenze non facilmente riparabili, alla luce della comunicazione della Ditta Ecolsystema s.r.l. da ultimo menzionata sull'imminente inizio dei lavori;

CONSIDERATO che tale linea d'azione si inserisce nel solco di cui al combinato disposto tra l'obbligo *ex art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241* per le amministrazioni pubbliche, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente s.m.i. e il principio di precauzione – desunto dall'art. 174 del Trattato CE in materia ambientale – facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso;

TENUTO CONTO che l'intervento in questione attiene ad una discarica per il conferimento e lo smaltimento definitivo dell'amianto, questione particolarmente sensibile e delicata proprio nel territorio interessato dal presente intervento;

RITENUTO, infine, che, alla luce di quanto finora specificato, sussistano le gravi ragioni richieste dalla legge per applicare l'istituto della sospensione temporanea dei decreti autorizzatori sopra menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*quater* della L. 7.8.1990 n. 241, s.m.i., per una durata pari a giorni 90, finalizzati alla acquisizione dei dati scientifici necessari, alla trasmissione e allo svolgimento di idoneo supplemento dell'attività di valutazione scientifica spettante al Nucleo VIA-VAS-IPPC operante presso il Dipartimento Ambiente e a ciò competente e, all'esito, alla acquisizione e valutazione delle risultanze così pervenute ai fini dell'azionata autotutela;

VISTO il D. Lvo 59/2005 e ss.mm.ii;

VISTA la L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 43 L.R. n.8/2002;

VISTA la L.R. n. 10 del 26 febbraio 2010;



mb.
31a, a

DECRETA

Per le motivazioni espone in premessa, che si intendono integralmente riportate in dispositivo, di:

- sospendere temporaneamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater* L. 241/90 s.m.i., l'efficacia del D.D.G. N° 2014 del 01/03/2010, "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.", e del successivo D.D.G. n° 873 del 15/02/2011, di integrazione e conferma del primo.
- di stabilire la durata della sospensione in un congruo termine quantificato in giorni 90 (novanta), a decorrere dalla notificazione alla Ditta del presente provvedimento.
- di riservarsi, ricorrendone i relativi presupposti, i poteri di proroga e/o riduzione previsti e consentiti dall'art. 21-*quater* della L. 241/90 s.m.i.
- Di notificare questo decreto a:
 - 1) **Ditta Ecolsystema s.r.l.**, corrente a Scandale, via G. Puccini 44;
 - 2) **Comune di Scandale**;
 - 3) **ArpaCal-Crotone**;
 - 4) **Provincia di Crotone**;
 - 5) **Azienda Sanitaria Locale di Crotone**;
 - 6) **Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Crotone**;
 - 7) **Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale**;
- di far presente che, avverso il predetto decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.
- Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Ing. ~~Bruno~~ Gualtieri

